

XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 70

Estratto del processo verbale della seduta n. 21 del 30 ottobre 2013

Oggetto: disciplina transitoria di cui all'art. 47, comma 8, della legge regionale 10/2013 in materia di funzionamento dei gruppi consiliari, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980, come inserito dall'articolo 7 della legge regionale 10/2013.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride Cargnelutti
 Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera
 Daniele Gerolin
 Bruno Marini
 Claudio Violino

Assistono:
il Segretario generale Augusto Viola
il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas
il Responsabile dell'Ufficio Stampa Alessandro Bourlot

Verbalizza Morena Barzan

Disciplina transitoria di cui all'art. 47, comma 8, della legge regionale 10/2013 in materia di funzionamento dei gruppi consiliari, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980, come inserito dall'articolo 7 della legge regionale 10/2013.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 che, nell'introdurre l'articolo 4 bis nella legge regionale 52/1980, stabilisce un ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale assegnato ai gruppi consiliari, con la conseguente fissazione di un budget massimo di spesa per ciascun gruppo, calcolato sulla base dei criteri individuati dal medesimo articolo 7, comma 3;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge regionale 10/2013, le predette disposizioni trovano applicazione per il personale dei gruppi consiliari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge medesima (1 settembre 2013) e che l'ammontare complessivo delle risorse per il personale dei gruppi consiliari ed il budget spettante ai singoli gruppi per le medesime finalità sono calcolati in rapporto al periodo intercorrente dalla data predetta - 1 settembre 2013 - fino al 31 dicembre 2013;

ATTESO che, in base all'articolo 47, comma 6, della legge regionale 10/2013, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980, come inserito dall'articolo 7 della predetta legge, per l'anno in corso in via transitoria, l'Amministrazione regionale procede a una verifica della spesa per il personale dei gruppi in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima (1 settembre 2013);

CONSIDERATO che la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme ha evidenziato uno sforamento della previsione di spesa per i gruppi PDL e MISTO;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 47, comma 6, della legge regionale 10/2013, qualora la verifica effettuata dalla predetta Direzione centrale faccia prevedere il superamento dei limiti previsti dall'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980 (così come inserito dall'articolo 7 della legge regionale 10/2013), il Presidente del gruppo consiliare, la cui spesa per il personale assegnato ecceda il limite di budget del gruppo, è tenuto a individuare ed adottare, entro il 15 settembre 2013, gli opportuni interventi finalizzati al rientro nei limiti predetti ed a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 47, comma 7, della legge regionale 10/2013, nel caso di mancata adozione da parte dei Presidenti dei gruppi interessati degli interventi finalizzati al rientro nei limiti di budget entro il termine indicato del 15 settembre 2013, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità idonee ad assicurare il rientro nei limiti di budget per le spese di personale da parte dei gruppi medesimi entro il 31 dicembre 2013;

VISTE le proprie precedenti deliberazioni n. 57 dd. 02/10/2013 e n. 61 dd. 23/10/2013, con le quali sono state stabilite le modalità idonee ad assicurare il rientro nei limiti di budget per le spese di personale da parte, rispettivamente, del gruppo PDL e Misto, entro il 31 dicembre 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, della legge regionale 10/2013, in via transitoria per l'anno in corso, ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni di personale presso i gruppi consiliari possono avere corso, previa verifica della disponibilità finanziaria residua, sulla base di criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 6, della legge regionale 52/1980, come inserito dall'articolo 7 della legge regionale 10/2013, qualora il Presidente di un gruppo che non si avvale interamente del personale previsto dall'articolo 4 può provvedere alla gestione diretta di una quota del budget di cui al comma 3 fino a un valore corrispondente a una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione, da destinare esclusivamente a spese per il personale e che in tale caso è ridotto di pari importo il budget di cui al comma 3 per le assunzioni di personale a carico dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO, pertanto, che anche eventuali richieste in tale senso da parte dei gruppi consiliari comportano indirettamente la riduzione del budget complessivo determinato dall'Amministrazione regionale e, di conseguenza, comportano l'obbligo per l'Ufficio di Presidenza di individuare criteri che consentano ai medesimi gruppi di dare corso ad ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni;

CONSIDERATO che, anche nel periodo transitorio 1/9/2013 – 31/12/2013, va rigorosamente rispettato il limite complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari;

ATTESO che i Presidenti dei gruppi consiliari sono stati formalmente sentiti in data 24/10/2013;

CONSIDERATO, altresì, che sul punto è stato informalmente chiesto un parere alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno;

all'unanimità

delibera

1. di individuare, in via transitoria per l'anno in corso, i seguenti criteri per consentire ai gruppi consiliari di procedere ad ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni di personale, previa verifica della disponibilità finanziaria residua:
 - a) non possono procedere ad ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni di personale i gruppi consiliari per i quali sia stato previsto uno sfioramento di budget;
 - b) non possono procedere ad ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni di personale i gruppi consiliari con un residuo di budget inferiore ad Euro 10.000,00;
 - c) i gruppi consiliari con un residuo di budget tra Euro 10.000,01 ed Euro 30.000,00 possono procedere ad ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni di personale nel limite del 60% del loro budget residuo;
 - d) i gruppi consiliari con un residuo di budget tra Euro 30.000,01 ad Euro 50.000,00 possono procedere ad ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni di personale nel limite del 70% del loro budget residuo;

- e) i gruppi consiliari con un residuo di budget superiore ad Euro 50.000,00 possono procedere ad ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni di personale nel limite dell'80% del loro budget residuo;
2. di stabilire che le predette cifre, che costituiscono le soglie per determinare l'eventuale ammissibilità ed il limite per ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni, sono da intendersi al netto della quota per la gestione diretta di cui all'articolo 4 bis, comma 6, della legge regionale 10/2013, per i gruppi che abbiano avanzato richiesta in tale senso;
 3. di riservarsi di valutare eventuali ulteriori richieste della quota di budget per la gestione diretta di personale di cui sopra, in considerazione del budget residuo dei gruppi richiedenti, nonché avuto riguardo al rigoroso rispetto del limite complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari;
 4. di disporre che - al fine di garantire il rispetto del limite complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari, anche in considerazione che la parte accessoria della spesa per il personale non è prevedibile, ma al tempo stesso incide sulla disponibilità finanziaria per ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni - in via transitoria fino al 31/12/2013 le spese per lavoro straordinario saranno liquidate esclusivamente a conguaglio a fine anno, previa verifica della disponibilità finanziaria residua;
 5. di precisare che la norma transitoria di cui all'articolo 47, comma 8, della legge regionale 10/2013 non limita la durata temporale di eventuali ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni, che possono essere richiesti per l'intera Legislatura, ma nell'ipotesi in cui la richiesta di assunzione preveda una scadenza successiva rispetto al 31/12/2013 i limiti di spesa derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui al precedente punto 1. devono essere rapportati per l'anno 2013 al periodo intercorrente tra la data di assunzione ed il 31/12/2013.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE
Morena Barzan